



POLITECNICO DI MILANO

LA RETTRICE

VISTO il D.P.R. 10.01.1957, n. 3 "Testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato - Statuto degli impiegati civili dello Stato";

VISTO il D.P.R. 3.05.1957, n. 686 "Norme di esecuzione del Testo Unico delle disposizioni sullo Statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con D.P.R. 10.01.1957, n. 3;

VISTO il D.P.R. 11.07.1980, n. 382 "Riordinamento della docenza universitaria, relativa fascia di formazione nonché sperimentazione organizzativa e didattica";

VISTA la Legge 09.05.1989, n. 168 "Istituzione del Ministero dell'Università e della Ricerca Scientifica e Tecnologica";

VISTA la Legge 19.11.1990, n. 341 "Riforma degli ordinamenti didattici universitari";

VISTA la Legge 27.12.1997, n. 449 "Misure per la stabilizzazione della finanza pubblica", in particolare l'art. 51 - comma 6;

VISTO il D. Lgs. 30.03.2001, n. 165 "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche";

VISTO il D. Lgs. 30.06.2003, n. 196 recante "Codice in materia di protezione dei dati personali", così come modificato dal Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati;

VISTO il D. Lgs. 11 aprile 2006, n. 198 "Codice delle pari opportunità tra uomo e donna, a norma dell'art. 6 della Legge 28 novembre 2005, n. 246";

VISTA la Legge 31.12.2010, n. 240 "Norme in materia di organizzazione delle università, di personale accademico e reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la qualità e l'efficienza del sistema universitario", ed in particolare l'art. 22;

VISTA la Legge 06.11.2012, n. 190 "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione";

VISTA la Legge 20.05.2016, n. 76 "Regolamentazione delle unioni civili tra persone dello stesso sesso e disciplina delle convivenze";

VISTO il D.L. 16.07.2020, n. 76 "Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale", in particolare l'Art- 19 "Misure di semplificazione in materia di organizzazione del sistema universitario", convertito con modificazioni dalla L. 11 settembre 2020, n. 120;

VISTO il D.M. 02.05.2024, n. 639 "Determinazione dei gruppi scientifico-disciplinari e delle relative declaratorie, nonché la razionalizzazione e l'aggiornamento dei settori scientifico-disciplinari e la riconduzione di questi ultimi ai gruppi scientifico-disciplinari";

VISTO lo Statuto del Politecnico di Milano;

VISTO il Regolamento Generale di Ateneo;

VISTO il Codice Etico e di Comportamento del Politecnico di Milano;

VISTO il D.R. n. 41/AG del 17 maggio 2005, con cui è stato emanato il Regolamento relativo al contributo per la partecipazione sia a concorsi interni riservati che a concorsi pubblici indetti dal Politecnico di Milano;

ACQUISITE le deliberazioni adottate dal Senato accademico e dal Consiglio di amministrazione, nelle rispettive sedute del 20 Gennaio 2025 e 27 gennaio 2025 in ordine all'emanazione del

Regolamento per il conferimento di contratti di ricerca, ai sensi dell'art. 22 della Legge 30.12.2010 n. 240;

RAVVISATA pertanto la necessità di provvedere all'emanazione del Regolamento per il conferimento di contratti di ricerca, ai sensi dell'art. 22 della Legge 30.12.2010 n. 240;

DECRETA

Art.1

- 1) Per le motivazioni citate in premessa, è emanato il Regolamento per il conferimento di contratti di ricerca, ai sensi dell'art. 22 della Legge 30.12.2010 n. 240, il cui testo è parte integrante del presente provvedimento.

**REGOLAMENTO PER IL CONFERIMENTO DI CONTRATTI DI RICERCA, AI SENSI DELL'ART. 22,
DELLA LEGGE 30.12.2010, N. 240**

Sommario

Titolo I -Principi generali.....	4
ART. 1 - Finalità e ambito di applicazione.....	4
ART. 2- Caratteristiche dei contratti di ricerca	4
ART. 3- Modalità di selezione	4
Titolo - II- Procedure di selezione	4
ART. 4 - Attivazione delle procedure di selezione	4
ART. 5 - Bando di selezione	5
ART. 6 - Commissione giudicatrice.....	5
ART. 7 - Candidati ammissibili alle selezioni	6
ART. 8 - Modalità di svolgimento delle selezioni.....	6
ART. 9 - Termine del procedimento.....	7
ART. 10 - Stipula del contratto di lavoro e relativa durata.....	8
Titolo III - Disciplina del rapporto di lavoro	8
ART. 11 - Modalità di svolgimento del rapporto di lavoro	8
ART. 12 - Proroga dei contratti.....	8
ART. 13 - Rinnovo dei contratti	9
ART. 14 - Cessazione del rapporto di lavoro.....	9
ART. 15 - Incompatibilità e ulteriori incarichi.....	9
ART. 16 - Trattamento economico, fiscale, previdenziale ed assicurativo	10
Titolo IV - Disposizioni finali	10
ART. 17 - Norme transitorie ed entrata in vigore.....	10

Titolo I -Principi generali

ART. 1 - Finalità e ambito di applicazione

- 1) Il Politecnico di Milano può stipulare, ai fini dell'esclusivo svolgimento di specifici progetti di ricerca, contratti di lavoro a tempo determinato, denominati 'contratti di ricerca', finanziati da soggetti terzi, sia pubblici che privati, sulla base di specifici accordi o convenzioni.
- 2) Il presente Regolamento disciplina le modalità di selezione, il regime giuridico ed il trattamento economico spettante ai titolari di contratti di ricerca di cui all'art. 22 della Legge 30.12.2010, n. 240, di seguito denominati contrattisti.

ART. 2- Caratteristiche dei contratti di ricerca

- 1) I contratti di ricerca hanno durata biennale e possono essere rinnovati una sola volta per ulteriori due anni.
- 2) Nel caso di progetti di ricerca di carattere nazionale, europeo ed internazionale, i contratti di ricerca hanno durata biennale prorogabile fino a un ulteriore anno, in ragione delle specifiche esigenze relative agli obiettivi e alla tipologia del progetto.
- 3) La durata complessiva dei contratti di ricerca, anche se stipulati con istituzioni differenti, non può, in ogni caso, essere superiore a cinque anni. Ai fini del computo della durata complessiva, non sono presi in considerazione i periodi trascorsi in aspettativa per maternità o paternità o per motivi di salute secondo la normativa vigente.

ART. 3- Modalità di selezione

- 1) L'assunzione dei contrattisti avviene previo espletamento di procedure selettive che assicurano la valutazione comparativa dei candidati e la pubblicità degli atti.
- 2) La stipula dei contratti di ricerca può avvenire oltre che a seguito di procedure espletate dall'Ateneo con le modalità previste nel presente regolamento, anche a seguito di valutazioni effettuate dai ministeri, dall'Unione Europea o da altri enti di ricerca nazionali o internazionali, nell'ambito di procedure di finanziamento competitivo, che prevedano l'assunzione del vincitore con contratto di lavoro a tempo determinato. In questo ultimo caso, la stipula del contratto è deliberata dal Consiglio di amministrazione previo parere del Senato accademico.

Titolo - II- Procedure di selezione

ART. 4 - Attivazione delle procedure di selezione

- 1) Ai fini dell'esclusivo svolgimento di specifici progetti di ricerca i Consigli di Dipartimento deliberano l'attivazione dei contratti di ricerca in seduta plenaria con il voto favorevole della maggioranza assoluta degli aventi diritto, nell'ambito della propria disponibilità di bilancio, tenuto conto dei vincoli di legge.
- 2) Le delibere di cui al precedente comma devono indicare:
 - a) Il numero dei posti per i quali viene deliberata la procedura;
 - b) il programma di ricerca cui è collegato il contratto;
 - c) il Responsabile della ricerca;
 - d) il gruppo scientifico-disciplinare;
 - e) uno o più settori scientifico disciplinari rientranti nel medesimo gruppo scientifico-disciplinare;
 - f) la sede di svolgimento delle attività;
 - g) gli estremi delle fonti di finanziamento su cui far gravare il costo del contratto;
 - h) l'importo dello stipendio annuo lordo onnicomprensivo;

- i) i criteri indicati di cui al successivo Art. 8, comma 3, del presente Regolamento, indicando i punteggi massimi da attribuire ai medesimi, il cui totale sarà complessivamente di 100 punti;
- j) il numero massimo di pubblicazioni, con un valore compreso tra di 2 e 5, che ciascun candidato può allegare ai fini della valutazione;
- k) la data, l'ora e la modalità di convocazione dei candidati al colloquio pubblico;
- l) informazioni utili alla presentazione della proposta progettuale da parte dei candidati.

ART. 5 - Bando di selezione

- 1) Il bando di selezione, emanato con decreto del Direttore Generale, o suo delegato, deve contenere:
 - a) Il numero dei posti;
 - b) il programma di ricerca;
 - c) il gruppo scientifico-disciplinare;
 - d) uno o più settori scientifico disciplinari rientranti nel medesimo gruppo scientifico-disciplinare;
 - e) il Dipartimento di afferenza e la sede di svolgimento dell'attività;
 - f) l'importo dello stipendio annuo al lordo degli oneri a carico del contrattista;
 - g) le modalità di selezione;
 - h) i requisiti per la partecipazione;
 - i) i criteri di valutazione ed i relativi punteggi;
 - j) il numero massimo di pubblicazioni che ciascun candidato può allegare ai fini della valutazione;
 - k) la data, l'ora e la modalità di convocazione dei candidati al colloquio pubblico;
 - l) informazioni utili alla presentazione della proposta progettuale da parte dei candidati;
 - m) il termine per la presentazione delle domande di partecipazione alla selezione;
 - n) il trattamento giuridico, economico e previdenziale.
- 2) Il bando è pubblicizzato sul sito del Ministero competente e sul Portale dell'Unione Europea e pubblicato sull'Albo ufficiale di Ateneo e sul sito internet del Politecnico di Milano.
- 3) I termini per la presentazione delle domande di partecipazione alle selezioni sono di almeno 30 giorni decorrenti dal giorno successivo alla data di pubblicazione del bando sull'Albo ufficiale di Ateneo.
- 4) La domanda di partecipazione deve pervenire alla competente Area dell'Amministrazione entro i termini stabiliti dal bando e con le modalità ivi indicate.

ART. 6 - Commissione giudicatrice

- 1) La Commissione giudicatrice è composta garantendo, di norma, un'adeguata rappresentanza di genere, da tre componenti, scelti fra professori e ricercatori con esperienza di ricerca sui temi oggetto del bando, di cui almeno uno inquadrato nel gruppo scientifico-disciplinare oggetto del bando. Possono essere nominati anche i professori ed i ricercatori in servizio presso Atenei stranieri che si trovino in una posizione accademica corrispondente a quelle di professore o ricercatore, così come definita dall'apposito Decreto Ministeriale.
- 2) Il Consiglio di Dipartimento delibera la designazione dei componenti della Commissione in seduta plenaria con il voto favorevole della maggioranza assoluta degli aventi diritto. La designazione può avvenire anche contestualmente alla attivazione della procedura.
- 3) Non possono far parte della Commissione coloro che:
 - a) siano stati condannati, anche con sentenza non passata in giudicato, per i reati previsti nel capo I del titolo II del libro secondo del codice penale;
 - b) abbiano un rapporto di coniugio o di parentela o di affinità fino al 4° grado compreso, o un rapporto di unioni civili tra persone dello stesso sesso così come regolato dall'Art. 1 della Legge 20.05.2016, n. 76 oppure che siano in stato di convivenza di fatto così come regolato dall'Art. 1 – commi 37 e ss. della Legge 20.05.2016, n. 76 con i candidati o con gli altri componenti della Commissione;
 - c) si trovino in situazione di conflitto di interessi oppure in una situazione per la quale sussistano le cause di astensione di cui all'art. 51 del c.p.c. con i candidati o con gli altri componenti della Commissione;

- d) risultino coautori con uno o più candidati, in percentuale superiore al 50%, delle pubblicazioni da loro allegate ai fini della valutazione;
- e) coloro che abbiano ottenuto una valutazione negativa ai sensi dell'art. 6 - comma 7 della Legge 240/2010.
- 4) La Commissione giudicatrice è nominata con decreto del Rettore, pubblicato all'Albo ufficiale e sul sito Internet di Ateneo.
 - 5) Dalla data di pubblicazione decorrono 30 giorni per la presentazione al Rettore, da parte dei candidati, di eventuali istanze di riconsiderazione dei Commissari.
 - 6) Ogni Componente della Commissione deve verificare e dichiarare di non trovarsi in una delle situazioni di incompatibilità previste al precedente comma 3.
 - 7) La Commissione può avvalersi di strumenti telematici di lavoro collegiale e può svolgere a distanza le proprie sedute. Le modalità di svolgimento dovranno essere adeguatamente riportate a verbale. Il colloquio potrà essere svolto anche in forma telematica, con le modalità previste dal bando.
 - 8) La partecipazione ai lavori costituisce obbligo d'ufficio per i componenti della Commissione giudicatrice, fatti salvi i casi di forza maggiore. La mancata partecipazione ai lavori da parte dei componenti la Commissione, accertata con decreto rettorale, comporta la decadenza dalla Commissione stessa. La rinuncia alla nomina o le dimissioni di un componente di Commissione per sopravvenuti impedimenti devono essere adeguatamente motivate e documentate e hanno effetto solo dopo il decreto di accettazione da parte del Rettore.
 - 9) Non sono previsti compensi per i componenti della Commissione giudicatrice.

ART. 7 - Candidati ammissibili alle selezioni

- 1) Possono partecipare alle selezioni i candidati, italiani o stranieri, in possesso, alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione alla selezione, del titolo di dottore di ricerca o di titolo equivalente conseguito all'estero riconosciuto equivalente al solo fine del conferimento del contratto dalla Commissione giudicatrice, oppure, per i settori interessati, del titolo di specializzazione di area medica.
- 2) Possono altresì partecipare alle selezioni i candidati che sono iscritti al terzo anno del corso di dottorato di ricerca oppure che sono iscritti all'ultimo anno del corso di specializzazione di area medica, purché il conseguimento del titolo sia previsto entro i sei mesi successivi alla data di pubblicazione del bando di selezione sull'albo ufficiale di Ateneo.
- 3) Non possono partecipare alle selezioni:
 - il personale di ruolo, assunto a tempo indeterminato, delle università, degli enti pubblici di ricerca e delle istituzioni il cui diploma di perfezionamento scientifico è stato riconosciuto equipollente al titolo di dottore di ricerca ai sensi dell'articolo 74, quarto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;
 - coloro che hanno fruito di contratti da Ricercatore a tempo determinato ai sensi dell'articolo 24 della Legge 240 del 2010;
 - coloro che abbiano un rapporto di parentela o di affinità fino al 4° grado compreso con un professore afferente al Dipartimento che ha proposto l'attivazione del contratto, ovvero con il Rettore, il Direttore Generale o un componente del Consiglio di amministrazione.
- 4) L'esclusione dalla procedura di selezione è disposta con motivato decreto del Direttore Generale, o suo delegato, e notificata all'interessato.

ART. 8 - Modalità di svolgimento delle selezioni

- 1) La selezione si attua mediante la valutazione comparativa dei candidati ed è volta a valutare l'aderenza delle proposte progettuali con il programma di ricerca oggetto della selezione, nonché il possesso, da parte dei candidati, di un curriculum scientifico-professionale idoneo allo svolgimento dell'attività di ricerca oggetto del contratto.
La valutazione sarà integrata da un colloquio pubblico utile ad accertare l'attitudine alla ricerca dei candidati.

- 2) I candidati dovranno allegare l'intera documentazione utile alla valutazione con le modalità che saranno indicate nel bando.
- 3) I candidati sono valutati comparativamente sulla base dei seguenti criteri:
 - a) qualità, originalità ed innovatività della proposta progettuale, con riferimento al programma di ricerca oggetto della selezione;
 - b) attinenza e rilevanza delle attività di ricerca precedentemente svolte, nonché delle eventuali esperienze lavorative, in relazione ai contenuti del programma di ricerca oggetto della selezione;
 - c) attinenza delle pubblicazioni allegate con il programma di ricerca oggetto della selezione;
 - d) prova orale volta ad accertare l'idoneità allo svolgimento dell'attività di ricerca oggetto del contratto e alla realizzazione della proposta progettuale presentata, nonché alla valutazione della conoscenza della lingua inglese e/o di altre lingue rilevanti per la ricerca.
- 4) La Commissione, dopo adeguata valutazione e sulla base dei criteri stabiliti nel bando di selezione, procede collegialmente all'espressione, per ogni singolo criterio di valutazione, di un motivato giudizio e all'attribuzione del relativo punteggio.
I punteggi della valutazione dei criteri di cui al comma 3, lettere a), b) e c) dovranno esser resi noti ai candidati prima dell'effettuazione del colloquio.
La Commissione una volta conclusa la valutazione dei singoli criteri, esprime collegialmente, per ciascun candidato, un motivato giudizio complessivo.
- 5) La Commissione redige una graduatoria di merito tenendo conto dei punteggi conseguiti dai candidati. La selezione si intende superata con un punteggio minimo di 70 punti.
- 6) In caso di parità di punteggio, la preferenza è data al candidato di età anagrafica minore.

ART. 9 - Termine del procedimento

- 1) La Commissione dovrà concludere i propri lavori entro tre mesi dalla data di pubblicazione del decreto di nomina. Su proposta motivata del Presidente può essere concessa dal Rettore una proroga fino a due mesi.
- 2) Qualora la Commissione non dovesse concludere i propri lavori entro i termini di cui sopra il Rettore provvederà alla revoca della nomina, con proprio decreto.
- 3) Gli atti della procedura selettiva sono approvati con decreto del Direttore Generale, o suo delegato, entro 60 giorni dalla consegna dei verbali al competente ufficio dell'Amministrazione. Gli atti sono pubblicati sul sito di Ateneo, nei termini e con le modalità stabiliti dal bando, nel rispetto dei principi di trasparenza e protezione dei dati personali.
- 4) Il conferimento dei contratti di ricerca è approvato dal Consiglio di amministrazione sulla base della graduatoria di merito di cui all'art. 8, comma 5 del presente Regolamento.
- 5) In caso di rinuncia da parte dell'interessato, pervenuta successivamente all'approvazione del conferimento, il Consiglio di amministrazione approva il nuovo conferimento del contratto al candidato successivo in graduatoria.
- 6) Entro il termine massimo di 90 giorni decorrenti dalla data di approvazione del conferimento del contratto di ricerca da parte del Consiglio di amministrazione, in presenza di motivate ulteriori esigenze relative allo svolgimento del medesimo progetto di ricerca, il Consiglio di Dipartimento in seduta plenaria con voto favorevole della maggioranza assoluta degli aventi diritto, può proporre al Consiglio di amministrazione il conferimento di ulteriori contratti di ricerca a candidati utilmente collocati in graduatoria, purché sia stata accertata la disponibilità della relativa copertura finanziaria.
- 7) La validità della graduatoria di merito cessa al termine della conclusione del periodo di prova dei contrattisti.
- 8) Entro 30 giorni dalla delibera del Consiglio di amministrazione di approvazione del conferimento, l'interessato è invitato a stipulare il contratto di lavoro in forma scritta.
- 9) Il contratto dovrà essere sottoscritto, di norma, entro i 30 giorni successivi al ricevimento della comunicazione.

ART. 10 - Stipula del contratto di lavoro e relativa durata

- 1) Nel contratto dovranno essere indicati:
 - a) la data di inizio e di fine del rapporto di lavoro;
 - b) le prestazioni richieste;
 - c) il trattamento economico.
- 2) Il contratto di lavoro è sottoscritto dal contrattista e dal Direttore Generale, o suo delegato.
- 3) Il Direttore di Dipartimento provvederà a firmare ed inviare al competente Servizio dell'Amministrazione la lettera relativa alla presa servizio del contrattista.
- 4) Il periodo di prova è della durata di tre mesi effettivi di servizio; l'eventuale valutazione negativa compete al Responsabile della ricerca.
- 5) Il periodo di prova è sospeso in caso di assenza per malattia o infortunio. In tal caso il contrattista ha diritto alla conservazione del posto per un periodo massimo di sei mesi, decorsi i quali il rapporto cesserà automaticamente i propri effetti, senza necessità di alcuna comunicazione e senza alcun diritto al preavviso o ad altra indennità.

Decorso il periodo di prova senza che il rapporto di lavoro sia stato risolto da una delle parti, il contrattista si intende confermato in servizio e gli viene riconosciuta l'anzianità dal giorno dell'assunzione a tutti gli effetti.
- 6) In caso di recesso la retribuzione viene corrisposta fino all'ultimo giorno di effettivo servizio.

Titolo III - Disciplina del rapporto di lavoro

ART. 11 - Modalità di svolgimento del rapporto di lavoro

- 1) I contrattisti articolano la prestazione lavorativa di concerto con il Responsabile della ricerca.
- 2) Il contrattista è sottoposto ai controlli sanitari previsti dal D. Lgs. n. 81/2008 a carico dell'Ateneo.
- 3) La competenza disciplinare è regolata dall'art. 10 della Legge 30.12.2010, n. 240.
- 4) Ai contrattisti viene riconosciuto quanto disposto dal D. Lgs. 06.03.2001, n. 151 in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, dalla Legge 05.02.1992, n. 104 per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone diversamente abili, dagli artt. 37, 40 e 68 del D.P.R. 10.01.1957, n. 3, e successive modificazioni, in materia di congedo straordinario e aspettativa per infermità. L'aspettativa per infermità non potrà protrarsi per più di 9 mesi se trattasi di contratto con durata biennale. In caso di proroga il periodo di aspettativa per infermità dovrà essere proporzionato al periodo stesso.
- 5) Ai contrattisti viene riconosciuto quanto disposto dagli artt. 69 e 70 del D.P.R. 10.01.1957, n. 3, e successive modificazioni, in materia di aspettativa per motivi di famiglia. L'aspettativa per motivi di famiglia non potrà protrarsi per più di 12 mesi, durante i quali il richiedente non usufruisce di alcun assegno né di contributi previdenziali. L'aspettativa per motivi di famiglia è autorizzata con delibera del Consiglio di Dipartimento di afferenza.

ART. 12 - Proroga dei contratti

- 1) Nel caso di progetti di ricerca di carattere nazionale, europeo ed internazionale, i contratti di ricerca possono essere prorogati fino a un ulteriore anno, in ragione delle specifiche esigenze relative agli obiettivi e alla tipologia del progetto.
- 2) L'eventuale proroga del contratto di ricerca dovrà in ogni caso rispettare il vincolo della durata massima complessiva di 5 anni di cui all'art. 22, comma 2, della legge 240 del 2010.
- 3) La proroga del contratto è deliberata dal Consiglio di Dipartimento in seduta plenaria con il voto favorevole della maggioranza assoluta degli aventi diritto, nell'ambito della propria disponibilità di bilancio, tenuto conto dei vincoli di legge.
- 4) La delibera del Consiglio di Dipartimento dovrà essere trasmessa almeno due mesi prima della scadenza del contratto al Servizio competente dell'Amministrazione centrale e dovrà indicare la durata della proroga e le modalità di copertura finanziaria, corredata dall'apposita documentazione.

- 5) Il Consiglio di amministrazione autorizza la proroga in una seduta che precede la scadenza del contratto.
- 6) La proroga del contratto di lavoro è sottoscritta dal contrattista e dal Direttore Generale, o suo delegato.

ART. 13 - Rinnovo dei contratti

- 1) I contratti di ricerca possono essere rinnovati una sola volta per ulteriori due anni.
- 2) L'eventuale rinnovo del contratto di ricerca dovrà in ogni caso rispettare il vincolo della durata massima complessiva di 5 anni di cui all'art. 22, comma 2, della legge 240 del 2010.
- 3) In ragione dell'impegno richiesto, l'importo del contratto potrà essere eventualmente adeguato a un livello retributivo superiore, rimanendo comunque compreso nei limiti definiti all'art. 16.
- 4) Il rinnovo del contratto è deliberato dal Consiglio di Dipartimento in seduta plenaria con il voto favorevole della maggioranza assoluta degli aventi diritto, nell'ambito della propria disponibilità di bilancio, tenuto conto dei vincoli di legge.
- 5) La delibera del Consiglio di Dipartimento dovrà essere trasmessa almeno due mesi prima della scadenza del contratto dell'interessato al Servizio competente dell'Amministrazione centrale e dovrà indicare le modalità di copertura finanziaria, corredata dall'apposita documentazione,
- 7) Il Consiglio di amministrazione autorizza il rinnovo in una seduta che precede la scadenza del contratto.
- 6) Il rinnovo del contratto di lavoro è sottoscritto dal contrattista e dal Direttore Generale, o suo delegato.

ART. 14 - Cessazione del rapporto di lavoro

- 1) La cessazione del rapporto di lavoro è determinata dalla scadenza del termine o dal recesso di una delle parti e da ogni altra causa di risoluzione prevista dalla normativa vigente.
- 2) Durante il periodo di prova ciascuno dei contraenti può recedere dal contratto, in qualsiasi momento, e senza obbligo di preavviso né di indennità sostitutiva del preavviso. Il recesso opera dal momento della comunicazione alla controparte.
- 3) Trascorso il periodo di prova e fino alla scadenza del termine, il recesso dal contratto può comunque avvenire, per entrambe le parti, qualora si verifichi una causa che, ai sensi dell'art. 2119 del c.c., non consenta la prosecuzione, anche provvisoria, del rapporto.
- 4) Successivamente alla scadenza del periodo di prova, il contrattista può recedere per iscritto dando un preavviso pari a 30 giorni. In caso di mancato preavviso l'Amministrazione tratterà al contrattista un importo corrispondente alla retribuzione per il periodo di preavviso non dato. I fondi non utilizzati per il contratto vengono reintegrati alle Strutture interessate.

ART. 15 - Incompatibilità e ulteriori incarichi

- 1) I contratti di ricerca sono incompatibili con:
 - qualsiasi altro rapporto di lavoro subordinato, anche part-time o a tempo determinato, presso soggetti pubblici e privati;
 - titolarità degli assegni di ricerca anche presso altri Atenei o enti pubblici di ricerca;
 - borse di studio o di ricerca a qualsiasi titolo conferite da istituzioni nazionali o straniere, salvo quelle esclusivamente finalizzate alla mobilità internazionale per motivi di ricerca.
- 2) Il contratto di ricerca non è compatibile con la frequenza di corsi di laurea, laurea specialistica o magistrale, dottorato di ricerca o specializzazione di area medica, in Italia o all'estero, e comporta il collocamento in aspettativa senza assegni per il dipendente in servizio presso le amministrazioni pubbliche.
- 3) Fermo restando tutto quanto sopra, il titolare del contratto di ricerca non può, in ogni caso, svolgere attività che possano determinare una situazione di conflitto di interessi con le attività del Politecnico di Milano.

- 4) Ai contrattisti si applicano le disposizioni contenute nel Regolamento disciplinante gli incarichi esterni all'Ateneo per i professori e i ricercatori a tempo pieno.
- 5) Il contrattista può svolgere attività retribuita di supporto alla didattica del Politecnico di Milano, purché lo svolgimento di tale attività non interferisca con il proficuo andamento dell'attività di ricerca oggetto del contratto, previa autorizzazione scritta del Responsabile della ricerca. Tali attività risultano incompatibili con il contratto nel caso in cui manchi la suddetta autorizzazione.
- 6) I contratti di ricerca non danno luogo a diritto di accesso al ruolo delle università, degli enti pubblici di ricerca e delle istituzioni il cui diploma di perfezionamento scientifico è stato riconosciuto equipollente al titolo di dottore di ricerca ai sensi dell'articolo 74, quarto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, né possono essere computati ai fini di cui all'articolo 20 del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75.

ART. 16 - Trattamento economico, fiscale, previdenziale ed assicurativo

- 1) Ai contrattisti spetta, per tutta la durata del rapporto, un trattamento economico annuo lordo onnicomprensivo, definito in ragione dell'impegno richiesto e articolato in tre livelli retributivi:
 - a) livello minimo: pari al trattamento iniziale spettante al ricercatore confermato a tempo definito;
 - b) livello intermedio: pari alla media aritmetica tra il trattamento iniziale spettante al ricercatore confermato a tempo definito e il trattamento iniziale spettante al ricercatore confermato a tempo pieno;
 - c) livello massimo: pari al trattamento iniziale spettante al ricercatore confermato a tempo pieno.
- 2) Il rapporto di lavoro che si instaura tra il Politecnico di Milano ed il contrattista di ricerca è regolato dalle disposizioni vigenti in materia, anche per quanto attiene il trattamento fiscale, assistenziale e previdenziale ed assicurativo previsto per i redditi da lavoro dipendente.
- 3) L'Ateneo provvede altresì alla copertura assicurativa contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali ed alla responsabilità civile.

Titolo IV - Disposizioni finali

ART. 17 - Norme transitorie ed entrata in vigore

- 1) Per tutto quanto non espressamente disciplinato nel presente Regolamento, si rinvia alla Legge n. 240/2010 e alla normativa vigente nelle materie trattate.
- 2) Nelle more dell'aggiornamento della normativa di Ateneo, ai contrattisti di ricerca si applicano le seguenti disposizioni:
 - **elettorato attivo e passivo e partecipazione ai Consigli di Dipartimento:** i contrattisti di ricerca e gli assegnisti di ricerca partecipano ai Consigli di Dipartimento con una rappresentanza congiunta. Fanno parte del Consiglio due rappresentanti eletti tra gli assegnisti e i contrattisti di ricerca del Dipartimento, secondo modalità definite dal Regolamento del Dipartimento;
 - **illeciti disciplinari:** si applicano le previsioni del Regolamento di funzionamento del Collegio di disciplina docenti relative ai professori a contratto, ai visiting professor, agli assegnisti ed ai collaboratori alla ricerca e alla didattica;
 - **prestazioni per conto di terzi:** si applica il Regolamento delle prestazioni per conto di terzi ed, in particolare, i contrattisti possono assumere il ruolo di Responsabile della prestazione e ricevere i compensi relativi al personale docente;
 - **incarichi esterni all'Ateneo:** si applicano le disposizioni contenute nel Regolamento disciplinante gli incarichi esterni all'Ateneo per i professori e i ricercatori a tempo pieno; in prima applicazione, i contrattisti sono esonerati dalla rendicontazione dei compiti istituzionali;

- **welfare:** si applicano le disposizioni in materia di welfare previste per il personale docente, inclusi benefici e servizi di supporto.

3) Il presente Regolamento entra in vigore **l'01/04/2025**, a condizione che si concluda la fase di contrattazione della sequenza contrattuale di cui all'art. 178, comma 1, lett. g) del CCNL del personale Istruzione e Ricerca – triennio 2019/2021 – sottoscritto il 18 gennaio 2024, ed è pubblicato sul sito di Ateneo <http://www.normativa.polimi.it/>.

LA RETTRICE
Prof.ssa Donatella Sciuto

Firmato digitalmente ai sensi del Codice dell'Amministrazione Digitale